

ra in essere che danno diritto ad un credito d'imposta; omettiamo l'elenco per il continuo ricambio delle agevolazioni stesse.

In linea generale, i crediti di imposta:

possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97, se le norme istitutive lo prevedono, anche oltre il limite di € 516.456,90;

ove, espressamente previsto dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, possono essere utilizzati anche in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle medesime norme;

salvo non sia espressamente previsto, non danno diritto a rimborso;

per stabilire la tassazione occorre fare riferimento alla legge istitutiva; i contributi in conto esercizio sono tassati ai sensi dell'art. 85 lett. h, salvo diversa indicazione della legge istitutiva;

ai fini Irap sono in ogni caso intassabili i ricavi relativi ai contributi riferiti a costi indeducibili, es: personale, interessi passivi

CONTABILIZZAZIONE

==/=	a	Fornitori	1.000,00	1.200,00
Impianti Iva c/acquisti			200,00	
Crediti d'imp. per agevolaz.	a	Altri ricavi e proventi		400,00
Debiti verso Erario	a	Crediti d'imp. per agevolaz.		400,00

BONUS ENERGIA

Le imprese che usufruiscono delle agevolazioni sugli interventi per il risparmio energetico devono registrare le quote di detrazione Ires recuperabili nell'esercizio di sostenimento della spesa e nei due esercizi successivi. La spesa sostenuta ed il relativo incentivo vanno iscritti in bilancio per competenza. Pertanto, le imposte correnti maturate nell'anno di sostenimento della spesa sono iscritte al netto della quota detraibile nell'anno, mentre le quote recuperabili negli esercizi successivi sono iscritte nel bilancio di sostenimento della spesa indipendentemente dalla data di effettiva detrazione.

Secondo l'opinione prevalente non costituisce provento o contributo da assoggettare a tassazione.

CONTABILIZZAZIONE

Investimento risparmio energetico sostenuto nel 2009 € 30.000

Bonus complessivo € 16.500

Quote di detrazione Ires recuperabili nel 2009 – 2010 – 2011 € 5.500

Crediti d'imp. per agevolaz.	a	Ires	16.500
Erario c/ Ires	a	Crediti d'imp. per agevolaz.	5.500

TASSAZIONE DI GRUPPO E TRASPARENZA.

A seguito dell'introduzione del **consolidato fiscale nazionale**, con riferimento ad ogni agevolazione fruita, per i soggetti aderenti l'ammontare del credito residuo spettante deve essere indicato nel Modello Unico al netto della quota trasferita al gruppo consolidato ed evidenziata nel quadro GN, sezione V. L'importo ceduto non può essere superiore all'importo Ires dovuto dal gruppo consolidato.

In maniera analoga, i soggetti che, in qualità di partecipanti, hanno optato per la **tassazione per trasparenza** (art. 115), devono riportare l'ammontare del credito residuo al netto della quota che è stata imputata ai soci ed indicata nel quadro TN, sezione IV.

I soggetti che in qualità di soci partecipanti hanno optato per la tassazione per trasparenza devono indicare i crediti di imposta imputati dalla società partecipata, nella sezione XIX del quadro RU.

Vedi anche: Contributi.

AGRICOLTURA

Il D.Lgs. 99/2004 ha profondamente innovato in materia di società agricole distinguendo varie figure che oltre ad avere conseguenze diverse ai fini delle imposte dirette, di registro, ipotecaria e catastale, possono comportare anche diritti di prelazione. Vediamone alcune:

Società IAP equiparate ai Coltivatori diretti (D.Lgs. n. 99/2004, art. 1.3)

Oggetto: esercizio esclusivo dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.

La ragione o denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società agricola".

Società in nome collettivo: *almeno un socio* deve avere la qualifica IAP, imprenditore agricolo professionale, che deve essere iscritto alla *gestione previdenziale*. Per poter esercitare il diritto di prelazione e riscatto, la società deve avere almeno la metà dei soci con la qualifica di coltivatore diretto.

Società in accomandita semplice: almeno un accomandatario deve avere la qualifica IAP, imprenditore agricolo professionale, che deve essere iscritto alla *gestione previdenziale*. Prelazione come snc.

Società di capitali: almeno *un amministratore* deve avere la qualifica di IAP e deve essere iscritto alla *gestione previdenziale*. L'amministratore che richiede la qualifica IAP non deve avere un CUD da cui emergano redditi di lavoro dipendente o assimilato svolto per oltre 180 giorni.

Cooperativa: almeno *1 amministratore che sia anche socio* deve avere la qualifica di IAP con iscrizione alla *gestione previdenziale*.

★ La qualifica di IAP può essere conseguita tanto in relazione all'attività di lavoro prestata nella stessa società quanto come socio in altra società, o anche come titolare di impresa individuale.

Società agricola equiparata all'IAP (non equiparabile ai coltivatori diretti)

Oggetto: esercizio esclusivo dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.

La ragione o denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società agricola".

Società di persone: almeno *un socio* deve avere la qualifica di IAP (nel caso di società in accomandita, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari).

Società di capitali: almeno *un amministratore* deve avere la qualifica di IAP, imprenditore agricolo professionale. L'amministratore che richiede la qualifica IAP non deve avere un CUD da cui emergano redditi di lavoro dipendente o assimilato svolto per oltre 180 giorni.

Cooperativa: almeno *1 amministratore che sia anche socio* deve avere la qualifica di IAP.

Tassazione - Le società che esercitano l'agricoltura sono tassate a costi e ricavi. Le società di persone, a responsabilità limitata e le società cooperative (non le Spa e le Sapa), che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.l. 29/03/04 n. 99, possono optare per la tassazione fondiaria del reddito ai sensi dell'art. 32. Per poter esercitare l'opzione, per la determinazione del reddito su base catastale è necessario adeguare i patti sociali e gli statuti (entro il 31/12/2007), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.l. 29/03/04 n. 99, inserendo nella denominazione sociale la definizione di "società agricola" e fissando come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del cc.

Con il decreto 27/9/2007 n. 213 contenente condizioni e modalità per accedere a tale regime di tassazione, è stato precisato che è necessario effettuare apposita opzione (con validità triennale), da indicare nella dichiarazione Iva relativa all'anno per cui viene esercitata.

ANIMALI STRUMENTALI: La C.M. n. 98 del 17.5.00 conferma quanto già indicato con C.M. 11 del 10.4.91: animali e piantagioni sono da considerarsi oneri ad utilità pluriennale (art. 108.3) "deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". Per le imprese di nuova costituzione l'imputazione avrà inizio a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (art. 108.4).

C.C.: Dovrebbero considerarsi immobilizzazioni materiali ammortizzabili in relazione con la loro residua possibilità di utilizzo (art. 2426 n. 2). Se anche nel bilancio UE venissero classificati tra i costi pluriennali (art. 2426 n. 5) si produrrebbero i seguenti effetti negativi:

- la capitalizzazione delle spese di acquisto e mantenimento sarebbe vincolata al previo consenso del collegio sindacale;
- i costi dovrebbero essere ammortizzati entro un periodo massimo di 5 esercizi;
- si possono distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il costo non ammortizzato.

Contabilizzazione: Le scritture seguiranno le varie fasi di acquisto, capitalizzazione, ammortamento e dismissione.

==/=	a	Fornitori
per l'acquisto di galline ovaiole ... Galline ovaiole (Bovini da latte, ...) Erario c/lva		
==/=	a	Fornitori
per le varie spese di mantenimento, es.: Mangime Erario c/lva		

E' ammessa la capitalizzazione dei costi diretti (esclusi gli indiretti e gli interessi passivi) sostenuti per il mantenimento degli animali dall'acquisto al momento in cui l'animale inizia a produrre. Se a fine esercizio l'animale non avrà ancora iniziato a produrre si opera la capitalizzazione dei costi dell'intero esercizio.

Ammortamento: Si seguono le normali regole contabili; occorre ricordare di riportare il costo ammortizzabile sul libro dei cespiti.